

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4587 del 07/08/2025
Oggetto	L.R. n. 7/2004. CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE PER LA SOLA DEMOLIZIONE E BONIFICA BELLICA IN SPONDA DESTRA E SINISTRA DEL TORRENTE SANTERNO NEL COMUNE DI LUGO (RA) IN LOCALITA' VILLA SAN MARTINO. PRATICA RA24T0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4733 del 06/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette AGOSTO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. n. 7/2004. CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL
DEMANIO IDRICO PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE PER LA SOLA
DEMOLIZIONE E BONIFICA BELLICA IN SPONDA DESTRA E SINISTRA DEL
TORRENTE SANTERNO NEL COMUNE DI LUGO (RA) IN LOCALITA' VILLA SAN
MARTINO. PRATICA RA24T0025.**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale n.102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 23/10/2024, PG191516, con cui la società Zini Elio s.r.l., C.F. 01543211203, sede legale Via Guido Reni n. 2/2, Bologna, chiede la concessione per l'occupazione temporanea di aree del demanio idrico per opere di cantierizzazione, in sponda destra e sinistra del torrente Santerno a Lugo (RA), località Villa San Martino, come da aree censite al Catasto Terreni del Comune di Lugo (RA) al Foglio 124 - mappali 56 - 54 - 57 - 55 - 64 - 62 - 65 - 63 - 67 - 95 - 60;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 340 del 06/11/2024, e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che con nota pg 193230 del 25/10/2024, si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90;
- che con nota pg 193208 del 25/10/2024, si è provveduto alla richiesta del Nulla Osta Idraulico alla competente autorità regionale Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13;

- che in data 21/07/2025, con PG 130586, la suddetta Autorità Idraulica inoltra il Nulla Osta idraulico, parzialmente favorevole e subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;

PRECISATO:

- che la società richiedente risulta essere iscritta, in fase di aggiornamento nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* della Prefettura di Bologna (cosiddetta "white list") fino al 13/06/2025, istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i, equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta **con la precisazione che l'iscrizione resta valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo:**
- che questa Agenzia comunicherà alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/140105 del 04/08/2025;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 25/10/2024, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 01/08/2025, ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
4. ha versato il canone relativo all'intera annualità richiesta pari ad € 150,25 in data 31/07/2025;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata di un anno a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla società Zini Elio s.r.l., C.F. 01543211203, sede legale Via Guido Reni n. 2/2, Bologna, la concessione temporanea per l'occupazione di aree del demanio idrico per opere di cantierizzazione, per la sola demolizione e bonifica bellica, in sponda destra e sinistra del torrente Santerno a Lugo (RA), località Villa San Martino, come da aree censite al Catasto Terreni del Comune di Lugo (RA) al Foglio 124 - mappali 56 - 54 - 57 - 55 - 64 - 62 - 65 - 63 - 67 - 95 - 60;
2. di rilasciare la concessione dalla data di adozione del presente atto per la durata di un anno;
3. di fissare il deposito cauzionale in €. 250,00 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone per una annualità di occupazione è pari a euro 150,25;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma

- 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico PG 130586 del 21/07/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
 10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 11. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., per l'aggiornamento dell'iscrizione della Società concessionaria nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* della Prefettura di Bologna (cosiddetta "white list") istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i., attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
 12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpa;
 13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

14. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla società Zini Elio s.r.l., C.F. 01543211203, sede legale Via Guido Reni n. 2/2, Bologna - codice pratica RA24T0025.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione temporanea ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico per opere di cantierizzazione, per la sola demolizione e bonifica bellica, in sponda destra e sinistra del torrente Santerno a Lugo (RA), località Villa San Martino, come da aree censite al Catasto Terreni del Comune di Lugo (RA) al Foglio 124 - mappali 56 - 54 - 57 - 55 - 64 - 62 - 65 - 63 - 67 - 95 - 60.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata di un anno dalla data di adozione del presente atto.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 150,25 per l'intera annualità di occupazione richiesta.
3. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € 250,00.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile**, PG 130586 del 21/07/2025 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

- deve essere prevista la demolizione totale del manufatto, comprese le pile oltre alla passerella in c.a.;*
- Con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio lavori la ditta appaltatrice dovrà presentare:*

- a) *un piano delle perforazioni completo con indicate le coordinate geografiche di ciascuna prova eseguita, nonché la relativa profondità raggiunta;*
 - b) *l'individuazione di eventuali zone in cui il terreno dimostri scarsa portanza e nel caso, si dovrà intervenire con la posa di adeguati materiali per rendere transitabile il cantiere;*
 - c) *le sezioni quotate delle rampe e delle aree golenali che si intendono utilizzare, le stesse sezioni dovranno essere rilevate a fine lavori;*
 - d) *l'integrazione del progetto presentato con le fasi di demolizione mancanti (pile e fondazioni).*
- *Box, stoccaggi e mezzi di cantiere presenti all'interno della sezione fluviale dovranno consentire il passaggio dei mezzi di servizio e dovranno essere rimossi tempestivamente in caso di allerta identificata di colore giallo, per condizioni meteo avverse e/o piena dei corsi d'acqua interessati e si rimanda al sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> gestito da ARPAE per le opportune valutazioni;*
 - *Tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T.U. D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono a carico del richiedente che, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste nell'esecuzione dei lavori. L'ufficio scrivente resta sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
 - *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente;*
 - *Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale;*
 - *Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente*

rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;

- Le sedi saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;

- Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, l'installazione di cartelli di qualsivoglia natura;

- Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, come pure le fasce laterali di rispetto di metri quattro dal loro piede; è espressamente vietato eseguire nel manufatto e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;

- Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi,

sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

- Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;

- È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;

- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);

- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, in particolare dovranno essere riempite a regola d'arte le perforazioni eseguite per la bonifica bellica e qualsiasi altro scavo. Non potranno essere lasciati interrati manufatti residui alla demolizione. Saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);

- Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata

all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it

- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*
- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. ...omissis"*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del

concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.